



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI
Il Procuratore della Repubblica

N° Prot. 1266/2017
Tivoli, 1 agosto 2017

Al Sig. Questore
R O M A

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
R O M A

Ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato
COLLEFERRO
FIDENE SERPENTARA
FLAMINIO
FRASCATI
PRIMAVALLE
TIVOLI

Ai Sig.ri Comandanti Gruppi Carabinieri
FRASCATI
OSTIA

Ai Sig.ri Comandanti Gruppi Guardia di finanza
I GRUPPO ROMA
FRASCATI
TIVOLI

Ai Comandi Compagnia Carabinieri
BRACCIANO

MONTEROTONDO
PALESTRINA
ROMA CASSIA
SUBIACO
TIVOLI

Ai Sig.ri Comandanti delle Aliquote di Polizia Giudiziaria
S E D E

OGGETTO: Direttiva n. 3/2017. Problemi applicativi della legge 23 giugno 2017 n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

1. Premessa, la legge n. 103/2017

Il 3 agosto 2017 entrerà in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 che ha introdotto numerose modifiche al codice penale e al codice di rito, alcune di particolare rilievo. Ulteriori modifiche saranno apportate all'esito dell'emanazione di alcuni decreti legislativi.

La Procura della Repubblica di Tivoli ha adottato in data odierna alcune linee guida¹, pur nella consapevolezza delle numerose obiettive incertezze interpretative, derivanti anche dalla novità di alcune disposizioni che avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti. Prevale, infatti, l'esigenza di assicurare un'immediata applicazione delle nuove disposizioni, ancorata a criteri condivisi e per quanto possibile uniformi, nella consapevolezza del ruolo attribuito al pubblico ministero che interviene fin dalle prime determinazioni sull'esercizio (o non esercizio) dell'azione penale col dovere di rispettare il principio costituzionale della parità di trattamento.

In considerazione delle ricadute previste sono state tenute, nonostante la brevità del tempo disponibile e l'imminenza del periodo di sospensione feriale, riunioni *mirate* con i magistrati, con il personale amministrativo e con alcuni comandi di polizia giudiziaria.

Nelle linee guida adottate sono presenti anche interventi sull'organizzazione dell'Ufficio e individuate specifiche disposizioni utili per la polizia giudiziaria.

La presente direttiva (inserita nel sito web della Procura²) riassume e precisa le disposizioni impartite alla polizia giudiziaria operante nel circondario sulle problematiche applicative derivanti dalle nuove disposizioni previste dalla l. n. 103/2017³.

¹ Le linee guida sono consultabili sul sito della Procura della Repubblica di Tivoli alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=409.

² Le direttive alla polizia giudiziaria sono consultabili sul sito della Procura della Repubblica di Tivoli alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=411.

³ Il testo degli articoli modificati dalla l. n. 103/2017 con a fronte il testo previgente può consultarsi su <http://www.procuragenerale.trento.it/attachments/article/31/Testi%20a%20fronte%20riforma%20penale.pdf>.

Al fine di consentire una lettura unitaria e coordinata delle direttive impartite si è proceduto ad aggiornare quelle emanate nel passato con l'inserimento delle modifiche oggi apportate sul sito della Procura⁴.

2. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: art. 162, comma 4-bis, c.p.p. (comma 24)

2.1 Il testo della nuova disposizione, le ragioni della modifica

Di particolare rilievo pratico-operativo (oltre che interpretativo) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 162 c.p.p., secondo cui *“L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario”*.

La norma interviene sull'idoneità della notifica effettuata al difensore d'ufficio presso cui l'indagato abbia eletto domicilio a produrre gli effetti propri dell'elezione di domicilio di cui all'art. 161 c.p.p.

Va subito premesso che all'esito della riunione con alcuni comandi di polizia giudiziaria e con personale amministrativo si è accertato che le ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non sono particolarmente consistenti.

2.2. L'ambito di operatività della nuova disposizione

La nuova disposizione affronta - testualmente - il solo tema degli effetti dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio nominato che, per quanto qui interessa, può avvenire:

- a) nel primo atto in cui la persona indagata entra in contatto con la polizia giudiziaria (contestualmente all'identificazione nei cui confronti sono svolte indagini ovvero quando compie un atto “garantito”);
- b) in plurime ipotesi (ad esempio trasmissione da parte del PM del decreto di convalida di sequestro per la notifica all'interessato),

Rinviano al paragrafo 7 delle linee guida adottate in data odierna dalla Procura è sufficiente riassumere le conclusioni raggiunte.

Si modifica solo l'operatività dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio nominato.

Nessuna modifica è apportata:

- a) *in tema di invito a dichiarare o eleggere domicilio* (art. 161 comma 1 c.p.p.) e sui relativi effetti (art. 161, comma 4 ult. per., c.p.p.).

La correttezza del procedimento da seguire, su cui si richiama l'attenzione, è di particolare importanza consentendo le notifiche al difensore nei casi:

- di mancata comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato o eletto (comma 1);
- di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio (comma 1);

⁴ Cfr. nota 2.

- di dichiarazione o elezione di domicilio mancante, insufficiente o inadeguata (comma 4, sec. per.).

b) *alle disposizioni sull'invito a nominare il difensore e sulla individuazione e nomina del difensore d'ufficio.*

Ciò premesso, l'individuazione del difensore di ufficio da parte della polizia giudiziaria avviene ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 3, c.p.p. e segue l'invito a nominare un difensore (di fiducia) e alla mancata nomina da parte della persona sottoposta a indagini.

L'invito a nominare il difensore è obbligatorio per la polizia giudiziaria in alcune ipotesi (ad es. artt. 97, comma 3, 350, comma 1, 356 c.p.p.).

La polizia giudiziaria procede anche in altri casi all'invito e alla successiva individuazione del difensore d'ufficio. Non sembra che tale attività possa essere inadeguata o inefficace, in particolare se avviene la comunicazione ex art. 30 disp. att. c.p.p. (cfr. oltre).

2.3. Modalità applicative

Il testo della norma consente di delineare le modalità con cui opera l'art. 162-bis c.p.p.

L'espressa terminologia adoperata ("non ha effetto"), comporta che nessuna conseguenza possa derivare in assenza dei presupposti richiesti.

In ogni caso l'effetto (dell'elezione di domicilio) non si verifica "se l'Autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario". Dunque, testualmente si chiede che nello stesso momento debbano pervenire all'Autorità la dichiarazione e l'assenso.

La presenza del difensore d'ufficio all'atto dell'elezione di domicilio si verifica, però, solo in alcuni casi (ad esempio interrogatorio nel corso del quale l'indagato, alla presenza del difensore d'ufficio, elegga domicilio presso costui) dovendosi porre il problema di come applicare la disposizione nei casi in cui il difensore non sia presente all'atto dell'elezione di domicilio.

Si ritiene che la polizia giudiziaria debba comunicare contestualmente alla nomina (ex art. 30 disp. att. c.p.p.) l'intervenuta elezione di domicilio, raccogliendone l'eventuale assenso. Tale attività può, anzi deve (stante la necessaria immediatezza) essere svolta a mezzo telefono (al recapito indicato dall'Ufficio centralizzato di cui all'art. 97 comma 2 c.p.p.) con attestazione della comunicazione e della volontà espressa⁵.

L'immediato contatto telefonico col difensore d'ufficio potrà consentire a quest'ultimo, nell'ambito della medesima comunicazione attivata dalla polizia giudiziaria, di colloquiare con la persona sottoposta a indagini al fine di assumere le sue determinazioni.

Solo nel caso in cui si concluda positivamente e tempestivamente tale procedimento l'elezione di domicilio avrà "effetto" e, per assicurare la piena conoscenza di tutti i dati al difensore, gli sarà inviata copia del verbale contenente l'elezione di domicilio (e tutti i dati ivi presenti).

⁵ Sul punto potrebbero richiamarsi gli orientamenti giurisprudenziali sulle notifiche o comunicazioni urgenti.

In caso contrario l'elezione di domicilio sarà *inidonea* (o mancante) e si dovrà dare comunicazione di tale effetto alla persona e invitarla nuovamente a dichiarare domicilio o a eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p.

Ulteriori adempimenti sono opportuni in vista del processo (in assenza).

La Procura della Repubblica, a mezzo della polizia giudiziaria, deve fornire alla persona sottoposta a indagini tutte le notizie possibili affinché abbia conoscenza del procedimento e della sua evoluzione, fermo restando che l'eventuale idoneità alla celebrazione in assenza sarà valutata dal giudice.

Pertanto, all'atto dell'identificazione, oltre alla parte relativa all'invito a nominare un difensore e a dichiarare domicilio o a eleggere domicilio, è opportuno che la polizia giudiziaria indichi i reati (con luogo di commissione o accertamento e gli eventuali elementi di fatto) per i quali procede. Preciserà, inoltre, che la denuncia comporterà la valutazione della Procura della Repubblica di Tivoli per l'iscrizione nel Registro delle notizie di reato e che ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alla Procura.

2.4. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio in ogni altro caso

L'ipotesi fino a ora esaminata riguarda il caso di individuazione del difensore d'ufficio da parte della polizia giudiziaria nell'immediatezza con contestuale elezione di domicilio presso il difensore stesso.

Possono, peraltro, ricorrere ulteriori plurime ipotesi in cui interviene l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio in precedenza nominato dalla stessa polizia giudiziaria (ad esempio, all'atto della liberazione disposta dal pubblico ministero ex art. 121 disp. att. c.p.p.) o dal pubblico ministero (ad esempio notifica del decreto di convalida del sequestro).

In tali ipotesi trova applicazione la procedura descritta al paragrafo 2.3 (contatto telefonico col difensore, dichiarazione o meno di assenso, ecc.).

2.5. Le direttive impartite

L'ipotesi in esame riguarda il primo atto in cui la persona indagata entra in contatto con la polizia giudiziaria (contestualmente all'identificazione nei cui confronti sono svolte indagini ovvero quando compie un atto "garantito"). La polizia giudiziaria:

- a) procederà all'identificazione della persona nei cui confronti svolge indagini e la inviterà a nominare un difensore. Indicherà i reati (con luogo di commissione o accertamento e gli eventuali elementi di fatto) per i quali sta procedendo;
- b) procederà agli avvisi previsti dall'art. 161 c.p.p.;
- c) potrà o dovrà procedere⁶, qualora l'interessato non indichi un difensore di fiducia, alla individuazione del difensore d'ufficio, con le modalità previste dall'art. 97 c.p.p.;

⁶ L'obbligo sussiste solo nei casi previsti dalla legge in precedenza citati.

d) procederà a verbalizzare la volontà della persona sottoposta a indagini circa la dichiarazione o elezione di domicilio;

e) procederà, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio a comunicare a mezzo fonogramma (al numero di telefono indicato dall'Ufficio centralizzato contattata ritualmente) la nomina ex art. 30 disp att. c.p.p. e a richiedere l'assenso del difensore d'ufficio. Consentirà anche il contatto telefonico tra difensore e persona sottoposta a indagini (dandone atto a verbale). Successivamente:

- nel caso di assenso, ne darà atto a verbale e la dichiarazione di domicilio produrrà i suoi effetti;

- nel caso in cui non riesca a contattare tempestivamente il difensore e/o non riceva l'assenso, darà atto della circostanza e avviserà l'interessato che l'elezione di domicilio è priva di effetti, perciò inidonea (o mancante), con le conseguenze di cui all'art. 161, comma 4 secondo periodo c.p.p., invitando nuovamente l'interessato a provvedere a quanto previsto dall'art. 161 comma 1 c.p.p.;

f) procederà, infine, a precisare che la denuncia comporterà la valutazione della Procura della Repubblica di Tivoli per l'iscrizione nel Registro delle notizie di reato e che ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alla Procura.

In ogni caso il verbale sarà inviato a mezzo PEC al difensore d'ufficio nominato.

Si richiama l'attenzione sul rispetto delle disposizioni in tema di dichiarazione ed elezione di domicilio. In particolare:

- l'elezione di domicilio dovrà contenere tutti i requisiti previsti-non è valida l'elezione di domicilio dello straniero presso l'Ambasciata;

- l'elezione di domicilio va effettuata con indicazione delle generalità del domiciliatario (certe o ricavabili con certezza).

In ogni altro caso in cui interviene l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (in precedenza nominato dalla stessa polizia giudiziaria o dal pubblico ministero) trova applicazione la procedura indicata (contatto telefonico col difensore, dichiarazione o meno di assenso, ecc.).

2.4. La modulistica

Per semplificare l'attività su descritta e rendere omogenea l'attività della polizia giudiziaria è stato predisposto un modulo da utilizzare nel caso di attività svolta d'iniziativa, in cui la parte relativa alla elezione di domicilio presso il difensore è evidenziata, dovento essere utilizzata tale parte solo: a) nel caso di nomina del difensore d'ufficio; b) di successiva elezione di domicilio presso lo stesso.

La parte relativa all'elezione di domicilio potrà essere utilizzata anche in ogni caso in cui sia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio.

Si raccomanda, dunque, di sostituire l'attuale modulistica, in particolare il modulo unico già allegato alla direttiva n. 1/2016 di questa Procura (cfr. paragrafo successivo).

2.5. Le modifiche apportate alla direttiva n. 1/2016

Si è premesso che occorre assicurare alla polizia giudiziaria l'agevole conoscenza delle direttive emesse dalla Procura di Tivoli nel testo vigente.

Nel caso in esame è sufficiente integrare la *Direttiva alla polizia giudiziaria n. 1/2016 in ordine alla redazione e invio delle Comunicazione Notizie di Reato nonché trasmissione di anonimi e notizie non costituenti reato; b) all'inoltro di seguiti; c) alla redazione di verbali di identificazione, elezione/dichiarazione domicilio, nomina difensori.*

Il testo della direttiva 1/2016 aggiornata è consultabile sul sito della Procura⁷.

2.6. Informazioni sull'applicazione della direttiva

Si procederà a opportune riunioni con la polizia giudiziaria per assicurare l'attuazione di quanto disposto.

Va, peraltro, sottolineato che nel corso della riunione con alcuni Comandi di polizia giudiziaria è stata accertata la marginalità del fenomeno dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio.

3. Le comunicazioni e gli avvisi alla persona offesa: artt. 90 bis e 335 c.p.p.

3.1. Le nuove disposizioni

Il diritto alla comunicazione sullo stato del procedimento (comma 26)

Sulla scia della citata direttiva dell'Unione europea sulle vittime e del d.lgs. attuativo n. 121/2015, la l. n. 103/2017 incrementa diritti e facoltà della persona offesa nel processo penale.

Il comma 26 introduce all'art. 335 c.p.p. il comma 3-ter: *“Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo”*.

Si aggiunge, dunque, un nuovo e più ampio diritto che già emergeva dall'art. 90-bis, comma 1 lett. b), c.p.p., circa la facoltà della persona offesa di ricevere comunicazione *“dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, commi 1 e 2”*.

La nuova disposizione attribuisce, a chi sia qualificabile persona offesa, anche il diritto ad ottenere la conoscenza dello *“Stato del procedimento”*, dunque di conoscere se è stata richiesta la proroga (diritto già attribuito previa esplicitazione della richiesta, ex art. 407 comma 3, c.p.p.), se è stato emesso avviso ex art. 415-bis c.p.p., se è stata richiesta la data di udienza al Tribunale monocratico, ecc. Insomma tutti gli atti ostensibili idonei a consentire la conoscenza dello stato di avanzamento del procedimento, con l'evidente (ma esplicitato) limite del “segreto investigativo” relativo alle specifiche attività coperte da riserbo (richieste cautelari, intercettazioni, attività a sorpresa).

La comunicazione è consentita solo decorso il termine di sei mesi dalla presentazione della querela o della denuncia, indipendentemente dalla data di iscrizione della notizia di reato.

La conseguente modifica dell'art. 90-bis c.p.p. (comma 27)

⁷ Cfr. nota 2.

La modifica dell'art. 90-bis, comma 1 lett. b), c.p.p., di cui al comma 27, consegue alla necessità di esplicitare nell'avviso alla persona offesa la facoltà oggi prevista dall'art. 335 comma 3-ter.

3.2. La direttiva impartita

Si allega il modulo di Avviso alla Persona Offesa aggiornato rispetto a quello già allegato alla direttiva n. 1/2017 del 10 gennaio 2017.

Nel sito della Procura è stato inserito, allegato alla direttiva n. 1/2017, la versione aggiornata dell'Avviso alla persona offesa⁸.

4. L'avviso della persona offesa di cui all'art. 408 c.p.p.: l'obbligo dell'avviso per il delitto ex art. 624-bis c.p.

4.1. La nuova disposizione

Si inserisce tra i delitti per i quali il PM deve espressamente avvisare la persona offesa nel caso di archiviazione l'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione e con strappo). La modifica è inserita nell'art. 408, comma 3-bis, c.p.p. che già prevedeva analogo obbligo per i delitti con violenza alla persona.

La modifica, in linea con l'ampliamento dei diritti della persona offesa, non tiene conto, però, di rilevanti problemi applicativi

In particolare, per i delitti di cui all'art. 624-bis c.p. nei confronti di ignoti deve essere affrontato il tema degli effetti conseguenti alla modifica, da porre in relazione con la sua *ratio*, costituita dalla volontà di incrementare i diritti della persona offesa.

Quanto agli effetti sotto il profilo organizzativo è sufficiente ricordare che nel 2016 sono pervenute 835 denunce nei confronti di ignoti per le quali non è stato possibile svolgere alcuna ulteriore indagine per identificare gli autori del reato. Nel 2017 (alla data del 30 giugno) sono pervenute 359 denunce di tale natura.

L'inutilità di ulteriori indagini, derivante anche dalle direttive impartite per consentire alla polizia giudiziaria di impegnare le risorse ove necessario, comporta che il procedimento sia trasmesso al PM con gli elenchi di cui all'art. 107 disp. att. c.p.p. (cd. ignoti seriali) e che il Gip provveda cumulativamente ai sensi dell'art. 415 comma 4 c.p.p.p. Dunque, lo stesso legislatore prevede modalità semplificate per procedimenti che non consentono ulteriori utili attività.

L'inserimento della denuncia negli elenchi ex art. 107 c.p.p. (come specificato nell'apposita direttiva alla polizia giudiziaria n. 1/2016 del 16 ottobre 2016 (prot. n. 1357/16) *in ordine: a) alla redazione e invio delle Comunicazione Notizie di Reato nonché trasmissione di anonimi e notizie non costituenti reato.....* e nella circolare del 27 settembre 2016 (prot. n. 342/16) sulla *Riorganizzazione dell'ufficio primi atti*) non riguarda i casi in cui è dovuto l'avviso alla persona offesa. La necessità della notifica dell'avviso, infatti, impedisce la celere modalità di definizione prevista, ormai

⁸ Cfr. nota 2.

standardizzata nello stesso interesse della persona offesa che può ottenere in tempi brevi il decreto di archiviazione necessario per varie ragioni (ad es. per ottenere il risarcimento dall'assicurazione).

Ulteriori effetti negativi, seppur indiretti, derivanti dall'obbligatorietà dell'avviso derivano alla persona offesa che non vi abbia interesse. Ad esempio, la ricezione di una notifica di atto giudiziario, semmai a mezzo di polizia giudiziaria, potrebbe creare adempimenti ulteriori quale il ritiro della raccomandata, il recarsi per la notifica presso il comando di polizia giudiziaria, ecc.

Una non ragionata applicazione della nuova norma per tutti i procedimenti nei confronti di ignoti per il delitto ex art. 624-bis c.p., da un lato rischia di danneggiare la parte offesa, vanificando la finalità della modifica, dall'altro comporta rilevantissimi problemi organizzativi, con superflui dispendi di risorse per predisporre l'avviso e poi farlo notificare (alla polizia giudiziaria già gravata di plurimi compiti).

Dirimente appare la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La direttiva non prevede (a differenza di altre situazioni come parti offese minori o vittime di violenza di genere o vittime vulnerabili) una particolare disciplina per le vittime del delitto in esame e si propone un'informazione adeguata al fine di consentire in concreto l'esercizio di facoltà e diritti da parte della vittima (considerando 26, art. 6) e si impone espressamente la tutela della vittima da effetti negativi derivanti da informazioni non richieste prevedendo (art. 6, comma 4).

In conclusione, una corretta interpretazione della nuova disposizione consente di prevedere modalità di libero esercizio della volontà della persona offesa, non potendo ipotizzarsi un'irrinunciabilità dell'avviso. D'altra parte va evitata la possibile elusione della normativa.

Gli interessi indicati possono ben essere bilanciati prevedendo che all'atto della presentazione della denuncia, qualora non emergano elementi per svolgere specifiche indagini, sia spiegato in modo comprensibile:

a) che la parte offesa (che normalmente coincide col denunciante) ha diritto ad essere avvisata della richiesta di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato di cui all'art. 624-bis (nonchè dei delitti con violenza alla persona). Qualora intenda ricevere tale avviso e, dunque, la relativa notifica, non deve esprimere alcuna volontà;

b) che qualora la parte offesa non sia interessata a ottenere tale avviso deve espressamente rinunciare al diritto;

c) che nel caso di rinuncia potrà sempre modificare tale volontà comunicando (al pubblico ministero o alla stessa polizia giudiziaria).

Si richiede, perciò, la massima collaborazione alla polizia giudiziaria.

4.2. La direttiva impartita

Nel caso di denunce contro ignoti per il delitto di cui all'art. 624-bis c.p. - furto in abitazione e con strappo – (oltre che per i delitti “*commessi con violenza alla persona*”), qualora non emergano elementi per svolgere specifiche indagini sarà inserita nella denuncia la seguente precisazione (fornendo le opportune spiegazioni all'interessato).

“Ai sensi dell’art. 408 comma 3-bis c.p.p., la persona offesa (denunciante) ha diritto ad essere avvisata dal pubblico ministero della richiesta di archiviazione, con facoltà di prendere visione degli atti e di presentare richiesta motivata di opposizione entro 30 giorni dalla notifica.

Se è interessata a ottenere tale avviso non è necessaria alcuna manifestazione di volontà.

Si avvisa, però, che la denuncia presentata, per la quale, non vi sono utili indagini da svolgere per individuare gli autori del reato, pertanto sarà trasmessa direttamente al pubblico ministero che richiederà (salva sua diversa determinazione) l’archiviazione del procedimento, con facoltà della stessa parte offesa (denunciante) di ottenere copia del decreto di archiviazione (disponibile generalmente 60-90 giorni dopo la presentazione della denuncia).

Qualora non si abbia interesse a ottenere la notifica della richiesta di archiviazione al proprio domicilio, può essere espressa la volontà di rinunciarvi, fermo restando che la rinuncia potrà essere revocata con comunicazione inviata o depositata alla Procura della Repubblica di Tivoli (sita in via Antonio dal Re 24, Tivoli) ovvero a questo Comando di polizia Giudiziaria.

Per rinuncia alla notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione, non avendovi interesse.

_____ (firma da apporre in questa parte se si intende rinunciare all’avviso)

Nel caso di denuncia depositata dall’interessato l’avviso sarà dato con foglio a parte.

4.3. Le modifiche apportate alla direttiva n. 1/2016

Si è già ricordato che occorre assicurare alla polizia giudiziaria l’agevole conoscenza delle direttive emesse dalla Procura di Tivoli nel testo vigente.

E’ sufficiente integrare la *Direttiva alla polizia giudiziaria n. 1/2016* già citata prevedendo un’apposita integrazione al par. 3.3.1. Il testo della direttiva n. 1/2016 aggiornato, come detto, è consultabile sul sito della Procura⁹.

5. Comunicazioni e destinatari

La presente direttiva viene inviata:

- a) al Sig. Questore di Roma, per opportuna conoscenza;
- b) ai Sig.ri Comandanti Provinciali e dei Gruppi dei Carabinieri, e della Guardia di Finanza, per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- c) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- d) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:

⁹ Cfr. nota 2.

- quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
 - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- e) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per diretta evasione con riferimento alle denunce e querele presentate presso la procura della repubblica di Tivoli;
- f) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Comandi di polizia giudiziaria;
- g) al Cancelliere addetto all'Ufficio Primi Atti.

Il provvedimento sarà trasmesso al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma per dovere d'ufficio e opportuna conoscenza.

Ringrazio per la collaborazione.

Allegati:

ATTIVITA' D'INIZIATIVA Modulo per la redazione del verbale identificazione, elezione/dichiarazione domicilio, nomina difensore;

Modulo di Avviso alla Persona Offesa ex art. 90 bis c.p.p. aggiornato in data 1 agosto 2017.

Il Procuratore della Repubblica

dott. Francesco Menditto

F.to